

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1132

DISEGNO DI LEGGE

*d'iniziativa dei senatori PIERANI, ANGELONI, BARBIERI,
BUCCIARELLI, DANIELE GALDI, FORCIERI, GIANOTTI,
GUERZONI, LONDEI, TADDEI, TEDESCO TATÒ e RUSSO*
Michelangelo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1993

Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e norme per
il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - I dati relativi ai flussi turistici degli ultimi anni hanno molto ridimensionato l'immagine che si era venuta a creare intorno al nostro settore turistico, l'immagine di un settore florido, in continua ascesa, fonte di benefici flussi di valute pregiate che contribuivano in maniera consistente al riequilibrio della bilancia dei pagamenti.

Innumerevoli sono i fattori che hanno contribuito a determinare tale inversione di tendenza. Tra i principali ricordiamo l'agguerrita concorrenza dei Paesi di nuova vocazione turistica, come i Paesi del Sud-Europa e del Nord-Africa, che grazie alla politica tariffaria ed alla promozione e valorizzazione di bellezze naturali incontaminate hanno conquistato crescenti quote di turisti nordeuropei e italiani.

I mutamenti nei gusti e nelle abitudini dell'utenza, sia straniera sia italiana, hanno messo in difficoltà un'offerta che non ha saputo, ed in parte potuto, adeguarsi, a causa della mancanza di precisi orientamenti strategici del Governo e di adeguati strumenti legislativi, finanziari e creditizi, alle nuove tendenze del mercato. Il modello della pensione a conduzione familiare, che si identificava con il sole, il bel mare e la buona cucina, non è più in grado di sostenere la sfida dei nuovi modelli di turismo, legati a nuovi livelli di benessere, a nuove sensibilità (vedi le tematiche ambientalistiche) e al nuovo modo di fruire del tempo per il lavoro, il divertimento, lo sport, la cultura e il riposo.

A condizionare, infine, i dati della nostra bilancia turistica hanno giocato negativamente le emergenze ambientali, come il fenomeno dell'eutrofizzazione dell'Adriatico ed il livello di inquinamento dell'aria nei

grandi centri urbani, i cronici disservizi nel settore dei trasporti e dei servizi in generale, nonché la drammatica emergenza dell'ordine pubblico in vaste aree del Paese.

Nel 1992, il movimento registrato nelle strutture ricettive indica, secondo i dati forniti dalla Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT), una flessione generalizzata nei pernottamenti italiani e stranieri che si aggira intorno al 4,5-5 per cento, per il periodo gennaio-novembre 1992. I dati sono ricavati da un'indagine svolta su un campione di circa 500 imprese ricettive.

Diversificata è, tuttavia, la distribuzione dei pernottamenti nei diversi segmenti di offerta: il turismo della stagione invernale 1991-1992 (da dicembre a marzo), secondo una prima elaborazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), mostra ad esempio che la quota di pernottamenti italiani è rimasta quasi invariata (la flessione registrata è inferiore all'1 per cento) mentre una diminuzione di circa il 6 per cento si è verificata per la componente estera.

Si deve sottolineare che il rapporto tra componente italiana ed estera è, mediamente, di due ad uno, più accentuato nel settore alberghiero rispetto a quello complementare, e che il consumo alberghiero a sua volta rappresenta quasi i tre quarti del consumo totale: per la componente italiana il valore è compreso tra il 71 ed il 75 per cento, per la componente estera tra il 73 ed il 76 per cento.

Le variazioni del primo trimestre 1992 rispetto al primo trimestre 1991, ricavabili dai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) oggi disponibili (bollettino mensile ISTAT - novembre 1992), sono le seguenti:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>pernottamenti in:</i>	italiani	stranieri	totale
strutture alberghiere	- 3,9%	- 3,9%	- 3,9%
strutture complementari	- 0,6%	- 27,8%	- 6,5%

Ultimo dato ufficioso è quello relativo alla bilancia valutaria; i dati sono provvisori, provengono dal sistema bancario nazionale ed indicano, per il primo semestre 1992, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un aumento del 10 per cento della valuta in entrata, un aumento superiore al 35 per cento nelle uscite ed una conseguente diminuzione del saldo di circa il 18 per cento.

Riteniamo perciò necessario procedere ad una revisione ed integrazione della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, concernente interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. Tale legge ha rappresentato il primo importante strumento di sistemazione della complessa articolazione dei fattori legati all'economia turistica e, pur rimanendo valida nella sua impostazione di fondo, necessita di integrazioni ed aggiornamenti.

In particolare, con l'articolo 1 del disegno di legge che si propone, si intendono ridefinire le modalità di intervento e le competenze del Ministro del turismo e dello spettacolo in funzione di una più incisiva opera di coordinamento ed indirizzo della normativa italiana rispetto agli indirizzi comunitari, nonché delle iniziative volte alla promozione e alla regolamentazione delle attività turistiche ed alla salvaguardia della parità di trattamento per gli utenti e i consumatori.

Con l'articolo 2 si istituisce la Conferenza nazionale per le politiche del turismo, come luogo di raffronto, coordinamento ed indirizzo delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per produrre positivi effetti sull'economia turistica. Alla Conferenza, presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo, partecipano i Ministri le cui competenze hanno un impatto diretto sulla complessiva immagine turistica italiana, i presidenti delle regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindaca-

li delle categorie imprenditoriali del turismo, delle categorie professionali e dei lavoratori del settore, i rappresentanti delle associazioni degli enti locali, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti esperti del settore.

Con l'articolo 3 si è inteso fornire un nuovo quadro di riferimento per la legislazione regionale circa l'organizzazione turistica regionale. Per superare l'esperienza passata, non sempre positiva, dell'istituzione e della gestione delle aziende di promozione turistica, si propone che le regioni si facciano promotrici della costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico, per la promozione turistica, con la partecipazione degli enti locali e dei privati, prevedendo che il numero complessivo delle aziende di promozione turistica non possa eccedere il numero delle province che costituiscono la regione.

L'articolo 4 determina i compiti dell'ufficio di statistica del Ministero del turismo e dello spettacolo e disciplina il Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT).

L'articolo 5 aggiorna la disciplina dell'impresa turistica alla luce delle nuove tendenze che il mercato ha manifestato nel decennio intercorso dal varo della legge n. 217 del 1983 ad oggi.

Con l'articolo 6 si integra la disciplina prevista dalla legge n. 217 del 1983 sull'attività delle agenzie di viaggio e turismo.

L'articolo 7 affronta il delicato problema della tutela del turista rispetto ai servizi delle agenzie di viaggio. A tal fine si indicano le caratteristiche dei programmi di viaggio ai fini della loro pubblicazione. Si regolamentano altresì le ipotesi in cui vi siano variazioni dei programmi ed i diritti degli utenti al recesso e alla riduzione del prezzo convenuto. Per le agenzie di viaggio è previsto inoltre l'obbligo di stipulare contratti di assicurazione di responsabilità civile secondo lo schema tipo definito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del turismo e dello spettacolo, nell'osservanza delle norme comunitarie vigenti in materia e della convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 217 del 1983, precisando in modo puntuale le facoltà e i compiti, nonché i diritti e i doveri delle associazioni senza scopo di lucro, ed istituisce e disciplina l'albo nazionale presso il Ministero del turismo e dello spettacolo delle associazioni senza scopo di lucro autorizzate ad esercitare attività turistiche.

Con l'articolo 9 si prevede l'istituzione di un'abilitazione, conseguibile dopo la partecipazione a corsi di livello universitario, per l'esercizio della professione di guida turistica nonché l'istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche e di sue articolazioni a livello regionale.

L'articolo 10, ad integrazione del disposto dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, prevede il riconoscimento di una nuova figura di professione turistica nella guida ambientale-escursionistica, definendone le caratteristiche professionali e prevedendo la competenza legislativa della regione per l'attivazione di corsi professionali, articolati secondo le branche di specializzazione della professione, nonché per l'istituzione degli elenchi delle guide ambientali-escursionistiche che sono abilitate all'esercizio di tale attività.

Con gli articoli 11, 12, 13 e 14 si affronta il problema dell'impegno finanziario dello Stato per favorire l'ammodernamento, la riqualificazione, l'informatizzazione, l'associazionismo delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, nel rispetto degli obietti-

vi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale. A tal fine sono previsti contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento del costo dell'investimento, elevabile al 45 per cento per gli interventi realizzati nelle aree del Mezzogiorno, e contributi in conto interessi per mutui di durata decennale.

In particolare con l'articolo 12 si conferisce alle regioni il 70 per cento degli stanziamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 11, per la realizzazione di progetti di carattere regionale e per contributi in conto capitale alle imprese che investono nella formazione professionale dei propri dipendenti.

L'articolo 13 attribuisce al Ministro del turismo e dello spettacolo il 15 per cento di quanto stanziato dal comma 1 dell'articolo 11, per l'incentivazione di iniziative mirate all'associazionismo delle imprese turistiche e per il sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese delle aree colpite da particolari situazioni di emergenza.

L'articolo 14 stanza il 15 per cento di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 11 per gli interventi di promozione e valorizzazione per finalità turistiche del patrimonio culturale ed ambientale nei comuni con popolazione al di sotto di cinquantamila abitanti.

Con l'articolo 15 si indicano alcune disposizioni transitorie e nell'articolo 16 è indicata la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****COMPETENZE E STRUTTURE****Art. 1.**

(Attività di indirizzo e coordinamento)

1. Nella materia del turismo e dell'industria alberghiera la funzione di indirizzo e di coordinamento spettante allo Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è esercitata dal Governo, su iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria;

b) indicazione dei criteri per assicurare l'uniformità di classificazione delle strutture ricettive;

c) indicazione dei criteri per assicurare l'uniformità della disciplina delle imprese e delle professioni turistiche, nonché per la salvaguardia della parità di condizione dei cittadini, sia come operatori turistici sia quali utenti di servizi turistici, in Italia e all'estero;

d) indicazione di criteri e direttive per l'ottimizzazione della promozione turistica nazionale e regionale in Italia e all'estero, anche ai fini della destagionalizzazione del turismo;

e) raccordo tra le regioni e gli enti locali per le attività di valorizzazione e di promozione del turismo.

Art. 2.

*(Conferenza nazionale
per le politiche del turismo)*

1. È istituita la Conferenza nazionale per le politiche del turismo, di seguito denomi-

nata «Conferenza», di cui fanno parte il Ministro del turismo e dello spettacolo, con funzione di presidente, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i beni culturali e ambientali, il Ministro dei trasporti, il Ministro della marina mercantile, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro per le aree urbane, il Ministro dell'interno, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle organizzazioni sindacali delle categorie imprenditoriali del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti, delle organizzazioni delle associazioni del tempo libero nonché esperti del settore.

2. La Conferenza è convocata, ogni due anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. La Conferenza promuove il coordinamento delle politiche comunitarie e degli strumenti normativi che, direttamente o indirettamente, a livello nazionale e locale, influiscono sulla qualità e sull'immagine dell'offerta turistica italiana.

4. Il Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso.

Art. 3.

(Organizzazione turistica regionale)

1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Per l'espletamento dell'attività di promozione e di propaganda delle risorse turistiche locali e di informazione e accoglienza ai turisti, singoli o in gruppi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la costituzione, anche con la partecipazione di comuni, province, soggetti privati e associazioni di

categoria, in forma di società per azioni a prevalente capitale pubblico, di Aziende di promozione turistica (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali. Le APT hanno altresì, in qualità di agenzie di servizi, compiti di assistenza e consulenza alle imprese turistiche private, oltre che agli enti pubblici operanti, anche parzialmente, nel settore del turismo.

Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le APT, tenendo presente, oltre alle finalità di cui al primo comma, in particolare la necessità di favorire le potenzialità turistiche di ciascuna zona in relazione alle sue caratteristiche fisiche, geografiche, paesaggistiche, storiche e culturali, ed il riequilibrio socio-economico tra le differenti aree territoriali.

Il numero complessivo delle APT nell'ambito regionale non può eccedere quello delle province che costituiscono la regione.

Le leggi regionali definiscono modalità e criteri per l'istituzione e la gestione degli Uffici d'informazione e accoglienza turistica (IAT) da parte di enti locali e associazioni turistiche *pro loco*, anche in forma associativa o consortile tra soggetti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni.

Gli IAT sono costituiti previo nulla osta della regione ed adottano il medesimo distintivo di identificazione su tutto il territorio nazionale, individuato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2. Il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di cui al quinto comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Ufficio di statistica)

1. L'ufficio di statistica del Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito ai sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, oltre ai compiti istituzionali svolge altresì funzioni di raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati concernenti il turismo, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, e cura la diffusione dei dati medesimi ai soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un ufficio regionale di statistica per il turismo, collegato con il sistema statistico nazionale, nonchè osservatori operanti in collegamento con i predetti uffici, al fine di fornire, anche con autonome rilevazioni, analisi e valutazioni agli assessorati regionali per il turismo.

3. I soggetti privati accedono ai dati raccolti dall'ufficio di statistica di cui al comma 1 previo pagamento di un corrispettivo, la cui entità e le relative modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo il Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, che provvede alla diffusione e alla commercializzazione dei dati elaborati in base a rilevazioni non comprese nel programma statistico nazionale, ivi compresi quelli relativi alla ricettività ed al movimento turistico, che dovranno essere ad esso trasmessi dalle imprese turistiche, secondo direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo.

5. Per la gestione del CNIT il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, attraverso la stipula di appositi accordi di programma, della struttura organizzativa dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

6. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le imprese turistiche sono tenute a trasmettere all'ufficio di statistica di cui al comma 1

del presente articolo i dati sulla ricettività e sul movimento turistico.

CAPO II

IMPRESE E ATTIVITÀ TURISTICA

Art. 5.

(Imprese turistiche)

1. I commi primo e secondo dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate al fine della produzione e della commercializzazione di servizi turistici.

Fatta salva la disciplina per i pubblici esercizi di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari o i gestori dell'impresa turistica individuale ed i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistica, o i loro delegati, sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e alle relative norme di esecuzione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375. L'iscrizione nella sezione speciale del registro di cui al presente comma costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa come impresa turistica e per l'esercizio della relativa attività».

2. Agli effetti del primo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione di strutture turistico-ricettive e degli annessi servizi turistici, compresi gli impianti sportivi complementari e gli impianti ed attrezzature per la cura ed il benessere psico-fisico delle persone, eventualmente presenti nelle medesime strutture turistico-ricettive;

b) le imprese di gestione di case ed appartamenti ad uso turistico;

- c) le agenzie di viaggio e turismo;
- d) le imprese esercenti stabilimenti balneari;
- e) le imprese di gestione di attività di ristorazione e di locali di intrattenimento e svago, localizzate nelle zone ad elevata vocazione turistica. Tali zone sono individuate dalla regione competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- f) le imprese di esercizio e di gestione di porti, di approdi turistici, di punti di ormeggio, di servizi turistici complementari e di attività collegate alla sosta e all'assistenza delle unità di diporto;
- g) le imprese esercenti parchi permanenti di divertimento e del tempo libero, ai sensi del comma 3;
- h) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune.

3. Ai fini della presente legge, per «parco permanente di divertimento e del tempo libero», di cui alla lettera g) del comma 2, si intende un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi vari, sulla quale insiste un complesso di attrazioni ricreative e turistiche a carattere prevalentemente tematico, destinate allo svago, ad attività sportive, ad attività amatoriali o ad una libera combinazione di questi tre elementi. I parchi permanenti di divertimento e del tempo libero devono rimanere in esercizio per un periodo continuativo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare; al di fuori di tale periodo, almeno l'80 per cento degli impianti di attrazione deve rimanere sul posto. Per i parchi nei quali il complesso di attrazioni abbia carattere esclusivamente acquatico il predetto periodo annuale di esercizio non deve essere inferiore ad ottanta giorni.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo propone, secondo le procedure di cui all'articolo 1, l'emanazione di atti di indirizzo e di coordinamento finalizzati all'elaborazione di criteri volti ad individuare altre categorie di imprese turistiche, a disciplinare l'attività di dette imprese e di quelle di cui al comma 2.

5. Le imprese turistiche e gli esercenti le professioni turistiche non appartenenti a

Stati membri della Comunità europea possono essere autorizzati allo stabilimento e all'esercizio delle loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti indicati all'articolo 11 della citata legge n. 217 del 1983, come modificato dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 6.

(Agenzie di viaggio e turismo)

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano una o più delle seguenti attività: produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084».

2. L'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accertano, mediante richiesta di parere, obbligatorio e vincolante, al Ministero del turismo e dello spettacolo, l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale».

Art. 7.

(Attuazione della direttiva 90/314/CEE.

Pubblicità dei programmi di viaggio.

Assicurazione obbligatoria)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come modificato dall'articolo

6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Pubblicità dei programmi di viaggio - Assicurazione obbligatoria*). - 1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere, sia in Italia sia all'estero, devono fra l'altro contenere, ai fini della loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) il soggetto organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei partecipanti;
- d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e la quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al vitto, ai trasporti, alla presenza di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione. Per quanto concerne in particolare i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria, l'autorizzazione amministrativa e la qualificazione turistica in base alla regolamentazione dello Stato di destinazione;
- f) i termini per le iscrizioni e le rinunzie;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) il periodo di validità del programma;
- i) gli estremi del contratto di assicurazione di cui al comma 3;
- l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per l'effettuazione del viaggio e la data limite per informare il consumatore-turista in caso di annullamento dello stesso;
- m) gli estremi dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività;

n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessarie al consumatore-turista per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio.

2. A chiunque diffonda o comunque organizzi programmi concernenti viaggi e crociere, mancanti delle indicazioni di cui al comma 1, o con indicazioni errate, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni, irrogata dal presidente della giunta della regione in cui ha la residenza o la sede il trasgressore.

3. È fatto obbligo alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, nonché di turismo sociale o religioso, di stipulare assicurazioni di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso il consumatore-turista, nell'osservanza di quanto previsto dalla direttiva del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i circuiti "tutto compreso" (90/314/CEE) e dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, ovvero di ripetuti comportamenti sanzionati ai sensi del comma 2, l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività per le agenzie di viaggio e turismo o l'iscrizione all'albo per le associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, di cui all'articolo 8, può essere sospesa per un periodo non superiore a sessanta giorni. In caso di ulteriori violazioni l'autorizzazione regionale o l'iscrizione all'albo possono essere revocate.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, approva con proprio decreto lo schema-tipo di contratto di assicurazione previsto dal comma 3, nonché i criteri di determinazione del premio, i massimali di risarcimento, nonché specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al consumatore-

turista in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo, anche mediante il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra le parti contraenti.

6. Le imprese di assicurazione sono tenute a fornire periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo assicurate, nonchè dati sui contratti stipulati con le medesime e sui relativi risarcimenti. Sulla base di tali elementi il Ministero del turismo e dello spettacolo segnala alle regioni e alle province autonome competenti le irregolarità riscontrate».

Art. 8.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Associazioni senza scopo di lucro)*. - 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare, esclusivamente per i propri associati e per i loro coniugi o parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado, attività turistiche e ricreative.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Presso la Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport del Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito l'albo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del comma 2, ad esercitare attività turistiche. La spesa di istituzione e funzionamento di tale albo sono a totale carico degli associati.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di iscrizione all'albo, tenuto conto dei seguenti requisiti:

a) assenza di qualsiasi fine di lucro, anche in ordine ai singoli servizi offerti agli associati;

b) presenza operativa delle associazioni in tutte le regioni, o nella maggioranza di esse;

c) prestazioni di equivalente livello di organizzazione tecnica e di professionalità, nonchè assunzione degli stessi obblighi contrattuali ed assicurativi imposti dalla normativa in vigore alle agenzie di viaggi e turismo;

d) disciplina statutaria ispirata ai principi della partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e alla gestione dell'associazione, nonchè della trasparenza e pubblicità della gestione contabile;

e) denominazione non confondibile con quella di agenzie di viaggio e turismo o con altre associazioni già operanti a livello ultraregionale.

5. Le associazioni iscritte all'albo sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano segnalano al Ministero del turismo e dello spettacolo ogni elemento utile, compresa l'eventuale inosservanza degli obblighi cui le associazioni sono tenute, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

6. L'organizzazione occasionale di gite da parte di soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali gruppi spontanei, gruppi scolastici, gruppi parrocchiali o comunque appartenenti a confessioni religiose, è consentita previa stipulazione di un contratto di assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti, secondo uno schema definito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni. Il responsabile del mezzo con cui tali gite sono effettuate è tenuto a richiedere, al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa di cui al presente comma. L'inosservanza di tale dispo-

sizione comporta la revoca della concessione di noleggio da parte dell'autorità concedente».

Art. 9.

(Guide turistiche)

1. La professione di guida turistica così come definita dall'articolo 11, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, può essere esercitata dai cittadini in possesso dell'abilitazione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L'abilitazione alla professione di guida turistica si consegue mediante la frequenza di un ciclo formativo di livello universitario ed il superamento dei relativi esami, cui possono accedere i cittadini in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalità, la durata ed il piano di studi del ciclo formativo. Le regioni provvedono all'iscrizione in elenchi regionali delle guide abilitate nei territori di competenza. L'iscrizione nell'elenco autorizza l'esercizio della professione. Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, al cui aggiornamento periodico provvedono le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Ai sensi degli articoli 59 e 60 del Trattato di Roma ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, istitutivo della Comunità economica europea, l'esercizio in Italia della professione di guida turistica è consentito alle guide stabilite in uno Stato membro della Comunità europea diverso dall'Italia e che accompagnino un gruppo di turisti provenienti dallo Stato membro nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, ad esclusione dei musei e dei siti storico-artistici riservati alla competenza delle guide in possesso della prescritta abilitazione.

5. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 3, l'accesso alla professione di guida turistica è regolamentato ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore del citato decreto di cui al comma 3.

Art. 10.

(Guide ambientali-escursionistiche)

1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dopo le parole: «animatore turistico», sono inserite le seguenti: « , guida ambientale-escursionistica».

2. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«È guida ambientale-escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in escursioni attraverso il territorio nazionale, in ambiente terrestre o acquatico anche attraverso la pratica di tecniche sportive collegate alla fruizione dei beni ambientali, illustrandone le caratteristiche naturalistiche, folcloristiche e paesaggistiche».

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge l'istituzione di elenchi regionali di guide ambientali-escursionistiche, l'attivazione di corsi professionali per persone in possesso di diploma di scuola media superiore, di qualificazione per l'iscrizione ai relativi elenchi, nonché l'irrogazione di sanzioni per gli eventuali abusi e trasgressioni.

4. L'autorizzazione della regione o della provincia autonoma all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica ha validità su tutto il territorio nazionale.

Art. 11.

(Intervento finanziario dello Stato)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo ed il riequilibrio delle attività di interesse turisti-

co sul territorio nazionale e le iniziative volte alla razionalizzazione, all'ammodernamento, all'informatizzazione e di promuovere delle forme di associazionismo delle imprese turistiche nonchè per l'incentivazione delle forme di turismo giovanile e sociale, nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1993, lire 60 miliardi per l'anno 1994 e lire 60 miliardi per l'anno 1995.

2. Per gli anni successivi, gli importi di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Per le iniziative di cui al comma 1 l'intervento finanziario dello Stato si attua mediante:

a) contributi in conto capitale, fino al 30 per cento dell'investimento ammissibile al finanziamento, comprensivo dell'IVA, elevabili al 45 per cento relativamente ai progetti da realizzare nelle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) contributi in conto interessi per mutui di durata decennale, di entità non superiore al 45 per cento dell'investimento ammesso al finanziamento, comprensivo dell'IVA, erogati dagli istituti di credito individuati dal decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989.

Art. 12.

(Progetti a carattere regionale)

1. Il 70 per cento delle disponibilità di cui al comma 1 dell'articolo 11 della presente legge, e per le finalità ivi indicate, è ripartito annualmente fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri di cui all'articolo 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano i finanziamenti entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è stato assegnato.

3. Le risorse attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, non utilizzate entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo, sono ripartite, nell'esercizio successivo, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri di cui all'articolo 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, provvedono, con legge, a determinare misure per favorire la qualificazione professionale degli operatori dell'offerta e dei servizi turistici e ad organizzare e regolamentare la durata e la qualità di corsi professionali, privilegiando:

a) l'informazione, l'aggiornamento e la qualificazione nel campo delle tecniche ricettive;

b) la conoscenza delle lingue straniere;

c) le tematiche dell'organizzazione gestionale e l'informatizzazione delle imprese turistiche;

d) l'economia e la legislazione turistica.

5. Per la qualificazione professionale di cui al comma 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere, a valere sulle disponibilità di cui al comma 1, contributi in conto capitale, nella misura massima di lire 30 milioni annui, a favore delle imprese turistiche che intendono investire nella formazione professionale dei propri dipendenti.

Art. 13.

(Progetti per l'associazione delle imprese turistiche ed interventi di sostegno del reddito nelle aree turistiche colpite da situazioni di emergenza)

1. Il 15 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 11 è destinato:

a) al finanziamento di progetti di carattere nazionale per lo sviluppo ed il sostegno finanziario e creditizio dell'associazionismo fra imprese turistiche, volto ad organizzare servizi interaziendali e a promuovere organizzazioni consortili, e raggruppamenti di imprese finalizzati ad ottimizzare la dimensione aziendale;

b) ad interventi di sostegno del reddito in aree, con particolare vocazione turistica, colpite da situazioni di emergenza che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali.

2. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua criteri, priorità, parametri e termini per le domande di finanziamento. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva i progetti da ammettere al finanziamento.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b), il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta della regione interessata, accerta le situazioni di emergenza, individua le aree colpite ed assegna i fondi alla regione, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori, dipendenti con contratto a tempo indeterminato e stagionali, sospesi dal lavoro o occupati ad orario ridotto a causa degli eventi di cui al comma 1, lettera b), attraverso l'integrazione salariale ai sensi della legge 20 maggio 1975, n. 164;

b) agevolare le imprese interessate attraverso la fiscalizzazione dei contributi di previdenza e assistenza e dei contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto stabilisce le procedure per la corresponsione dei trattamenti di cui al comma 3.

5. I presupposti per la dichiarazione della situazione di emergenza di cui al comma 1, lettera b), nonché quelli per partecipare alla ripartizione dei fondi, i criteri di massima per la ripartizione e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Promozione e valorizzazione turistica del patrimonio culturale e ambientale)

1. Per la realizzazione di programmi aventi ad oggetto la promozione, la valorizzazione e la gestione a fini turistici di beni di particolare valore culturale e ambientale, di proprietà pubblica o privata, situati in comuni con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti, nonché per il recupero delle tradizioni popolari e delle attività artigianali di qualità, caratteristiche delle rispettive aree geografiche del Paese, è autorizzata, per gli anni 1993, 1994 e 1995, una spesa pari al 15 per cento degli importi di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. Per gli anni successivi, gli importi di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro il mese di marzo di ciascun anno e comunque, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di cui al comma 1.

4. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti dagli enti locali, anche riuniti in consorzio, proprietari dei beni o nel cui territorio è localizzato il bene, e sono approvati dalle regioni entro quarantacinque giorni dalla data della loro trasmissione. In caso di mancata pronuncia da parte

delle regioni entro il predetto termine, il programma si intende approvato ed il proponente lo trasmette direttamente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

5. Al momento della trasmissione dei programmi approvati al Ministero del turismo e dello spettacolo le regioni dichiarano la conformità dei programmi stessi alle prescrizioni regionali e, ove esistente, al programma regionale.

6. In ogni caso i programmi devono essere accompagnati dalla documentazione necessaria a comprovare:

- a) le finalità dell'intervento e le modalità di realizzazione;
- b) la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici locali e regionali;
- c) il rispetto dei vincoli di carattere artistico, culturale, storico ed ambientale;
- d) il progetto di intervento;
- e) i tempi di realizzazione;
- f) la possibilità di una realizzazione dell'intervento per stralci funzionali;
- g) le modalità di gestione, anche mediante concessione a soggetti pubblici o privati che forniscano le adeguate garanzie.

7. Ricevuti i programmi corredati dalla documentazione richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere di una commissione tecnica costituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, approva, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, i programmi e li ammette al finanziamento, anche per stralci funzionali.

8. Gli enti che hanno ricevuto il finanziamento sono tenuti, annualmente, a presentare una relazione comprovante lo stato di realizzazione dell'intervento ed il rendiconto degli importi spesi nell'anno. Nel caso in cui l'intervento abbia durata inferiore all'anno, la relazione ed il rendiconto devono essere presentati in corrispondenza dell'avvenuta ultimazione. In caso di mancata presentazione della relazione e del rendiconto i finanziamenti restano sospesi fino all'adempimento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino a quando non sarà definito lo schema-tipo di contratto di associazione di cui all'articolo 9-bis, comma 5, della legge 17 maggio 1983, n. 217, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, restano valide le norme che attualmente regolano la materia.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis della legge 17 maggio 1983, n. 217, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, si applicano ai programmi di viaggio che saranno diffusi a partire dal 1993.

3. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso, con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, della preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione, in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto».

4. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 ottobre 1990, n. 292, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) realizza, su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di rilievo nazionale e internazionale, anche in coordinamento con le attività promozionali svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)».

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11, determinato in lire 60 miliardi per l'anno 1993, in lire 60 miliardi per l'anno 1994, ed in lire 60 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Adeguamento delle regioni)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni di principio in essa contenute.